



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 39/2015

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 13 MARZO 2013

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” (di seguito D.Lgs. 30/2013);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16 del 3 febbraio 2015 con il quale è stato costituito il *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*;

VISTE le domande di autorizzazione trasmesse dai gestori degli impianti di seguito riportati al *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*;

Gestore	Data invio domanda di autorizzazione	Data invio piano di monitoraggio
A2L ENERGY S.R.L.	07/08/2015	07/08/2015
Sasol Italy Energia S.r.l.	08/07/2015	13/11/2015
TERNI BIOMASSA SRL	27/11/2015	04/12/2015

VISTA la base-dati “AGES – Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile all’indirizzo <http://www.ages.minambiente.it>;

VISTA la Deliberazione n. 27/2012 del 13 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012 n. 274, recante “Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”, ed in particolare:

- l’articolo 1, comma 1 che stabilisce che la medesima deliberazione è indirizzata “ai gestori degli impianti che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020”;

- l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che *“per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività elencate in allegato I della direttiva 2003/87/CE secondo il Piano di monitoraggio di cui all'articolo 3, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura aggiornata di cui all'articolo 4”*.

Nelle more dell'adozione delle procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, su proposta della Segreteria Tecnica viene approvata nella riunione del 21 Dicembre 2015 la seguente deliberazione.

Il Comitato riesaminerà, ai sensi del comma 1 dell'art.15 del decreto legislativo citato, il rilascio, le condizioni ed il contenuto delle autorizzazioni e renderà conforme le autorizzazioni della presente deliberazione alle predette procedure non appena approvate.

DELIBERA

Articolo 1

(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. E' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30/2013 agli impianti di cui all'allegato A della presente deliberazione. Le informazioni anagrafiche di dettaglio, nonché quelle relative alle attività e alla capacità termica e/o produttiva complessiva sono riportate nella base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”. I dati tecnici e le informazioni di dettaglio relative alle fonti di emissione sono riportate nel Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi della Deliberazione n. 27/2012 del 13 novembre 2012.
2. I gestori degli impianti elencati in allegato A hanno accesso alle informazioni ed ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.

Articolo 2

(Disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di gas serra)

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato A effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per le attività elencate in Allegato I del D.Lgs. 30/2013 secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 27/2012 del 13 novembre 2012.

Articolo 3

(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissioni che ha inizio il 1 gennaio 2013, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato A ricadenti nel campo di applicazione di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 30/2013, comunicano al Comitato le emissioni

- rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 2.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito www.minambiente.it e deve contenere le informazioni ivi indicate.
 3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
 4. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al precedente comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
 5. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 30/2013.

Articolo 4

(Iscrizione al Registro dell'Unione ex Articolo 28 D.Lgs. 30/2013)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato A hanno l'obbligo di presentare all'amministratore del registro dell'Unione, di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 30/2013, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base del Regolamento (UE) n. 389/2013.

Art. 5

(Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

1. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato A restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto durante l'anno solare precedente.
2. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 30/2013.

Art. 6

(Oneri tariffari)

1. Sono a carico dei titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1 gli oneri tariffari previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 30/2013 conformemente con quanto stabilito dal decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

(Aggiornamento periodico delle autorizzazioni)

1. Il Comitato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. 30/2013 provvede ad aggiornare il rilascio, le condizioni ed il contenuto delle autorizzazioni e rende conforme le autorizzazioni della presente deliberazione alle procedure previste agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo.

Art. 8

(Pubblicità dei dati)

1. Le comunicazioni delle emissioni di cui all'articolo 3 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.

Avv. Maurizio Pernice
IL PRESIDENTE



Allegato A

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto
2407	A2L ENERGY S.R.L.	IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	VIA IV NOVEMBRE (c/o STABILIMENTO FAVINI S.R.L.), 276 - 28887 CRUSINALLO (VB)
2409	Sasol Italy Energia S.r.l.	Sasol Italy Energia – Stabilimento di AUGUSTA	CONTRADA MARCELLINO, 119 - 96011 (SR)
2414	TERNI BIOMASSA SRL	Impianto di coincenerimento rifiuti speciali non pericolosi	Via Ratini, 1 - 05100 TERNI (TR)